



**Associazione di volontariato o.n.l.u.s.  
per il sostegno alla persona in condizioni di disagio**

Registro Regionale Volontariato n°VI 0486  
Vicenza Tutor – Piazzale Giusti, 23 – 36100 Vicenza - Tel / fax 0444.320883  
c.f. 95073410243 - e-mail: [info@vicenzatutor.it](mailto:info@vicenzatutor.it) – sito: [www.vicenzatutor.it](http://www.vicenzatutor.it)

**MATERIALI DEL CORSO PER**  
**TUTORI - CURATORI**  
**E**  
**AMMINISTRATORI**  
**DI SOSTEGNO**

Raccolta normativa e commento  
a cura del dr. Giuseppe Lavedini  
in uso all'Associazione Vicenza Tutor Onlus  
per l'attività di formazione dei volontari.

## **NOZIONI INTRODUTTIVE**

### **CAPACITÀ GIURIDICA**

Attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri.

Si acquista automaticamente alla nascita (salvo alcuni casi).

### **CAPACITÀ DI AGIRE**

Attitudine a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica.

Si acquista al compimento della maggiore età (salvi alcuni casi di acquisto parziale: emancipazione o rapporti di lavoro del minore).

### **CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE**

DI INTENDERE: facoltà di capire ciò che si svolge intorno a noi e ciò che facciamo, del valore sociale dei nostri atti.

DI VOLERE: capacità di auto determinarsi, di decidere autonomamente quale comportamento assumere.

E' requisito necessario per l'imputabilità penale.

### **ATTI DI VITA QUOTIDIANA**

Sono gli atti essenziali e necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, atti di gestione minuta della quotidianità. Sono un sottoinsieme degli atti di ordinaria amministrazione.

### **ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Atti di normale gestione di un patrimonio, tali da non comprometterne l'integrità.

Presentano queste caratteristiche (Cassazione Civile, Sez.III, n. 7546/2003):

1 - sono oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri essenziali del patrimonio;

2 - hanno un valore economico non particolarmente elevato sia in senso assoluto che in rapporto all'entità del patrimonio;

3 - comportano un rischio modesto in rapporto al patrimonio.

### **ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

Atti dai quali risulta direttamente una significativa diminuzione patrimoniale e che non presentano le caratteristiche di cui sopra.

## **ABBREVIAZIONI**

**ADS** = Amministrazione di sostegno / Amministratore di sostegno


**GT** = Giudice Tutelare

**PM** = Pubblico Ministero

**C.C.** = Codice Civile

**C.P.C.** = Codice di Procedura Civile

## SCHEMA GRADI DI PARENTELA



## INTERDIZIONE GIUDIZIALE

### ART. 414 del Codice Civile

#### TESTO ORIGINARIO:

ART. 414 C.C. (Persone che **devono** essere interdette)

*Il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.*

#### TESTO VIGENTE (come modificato dalla L. n.6/2004):

ART. 414 C.C. (Persone che **possono** essere interdette)

*Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.*

#### PRESUPPOSTI:

- abituale o permanente infermità di mente = vizio duraturo (anche se possa essere guarito), che rappresenta lo stato normale del soggetto;
- conseguente incapacità a provvedere ai propri interessi.

Non è più un obbligo, ma deve essere valutato **caso per caso** se tale provvedimento sia necessario per garantire al soggetto un'adeguata protezione.

Viene quindi prevista come misura residuale da applicare quando altri strumenti di tutela (AdS o inabilitazione) non siano sufficienti.

#### PROCEDURA:

L'interdizione può riguardare chi ha compiuto almeno il 17° anno di età.

L'istanza di interdizione va avanzata con ricorso al Tribunale del luogo dove l'interdicendo ha residenza o domicilio (art. 712 c.p.c.). Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il 4° grado e degli affini entro il 2° grado.

**Occorre l'assistenza di un avvocato** (differenza essenziale rispetto all'AdS).

Il Tribunale deve comunicare il ricorso al P.M. la cui partecipazione è obbligatoria.

Il Giudice deve accertarsi personalmente dell'esistenza della malattia e deve procedere all'esame personale del malato.

Durante il procedimento di interdizione il Giudice può nominare un tutore provvisorio.

Dopo la sentenza di interdizione emessa dal Tribunale, spetta al GT nominare il tutore.

La sentenza di interdizione viene annotata nel registro delle nascite dell'interdetto.

#### EFFETTI:

L'interdizione comporta la totale perdita della capacità di agire dell'interdetto, sia per i negozi patrimoniali che familiari.

Si tratta di una **incapacità generale** più grave di quella del minore.

La nuova legge prevede la possibilità che il giudice permetta all'interdetto di compiere alcuni specifici atti di ordinaria amministrazione senza il tutore o solo affiancato dallo stesso.

Lo stato di incapacità dell'interdetto dura fino alla morte o fino alla sentenza di revoca.

## **POTERI DEL TUTORE:**

Il tutore compie da solo (= sostituisce l'interdetto) gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio.

Per compiere gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell'interdetto al tutore occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Per atti di disposizione importanti gli occorre l'autorizzazione del Tribunale, sentito il Giudice Tutelare.

## **CHI PUO' ESSERE NOMINATO TUTORE:**

Nell'ordine:

- persona designata dallo stesso interessato (vedi art. 408 c.c.)
- coniuge non separato legalmente
- persona stabilmente convivente
- padre o madre
- figlio/a
- fratello o sorella
- parente entro il 4° grado
- altro soggetto designato dal genitore superstite
- altro soggetto ritenuto idoneo dal GT (anche persone giuridiche, nella figura del legale rappresentante o di un suo delegato. Esempio: Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, Enti vari)

## **NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N.6/2004**

Oltre alla possibilità che il giudice permetta all'interdetto di compiere alcuni specifici atti di ordinaria amministrazione senza il tutore o affiancato dallo stesso, vi sono altre novità nell'istituto dell'interdizione introdotte dalla legge in oggetto.

All'art. 418 c.c. viene previsto che *“se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”*.

Da ultimo il legislatore ha introdotto una norma di collegamento tra interdizione, inabilitazione e AdS, prevedendo all'articolo 429 c.c. che *“se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”*.

Tale disposizione trova il suo corrispettivo nella possibilità per il GT in sede di revoca dell'AdS, prevista dall'art. 413, comma 4, c.c., di inviare al PM la pratica per l'avvio della procedura di interdizione o inabilitazione che si ritengano necessarie.

## **INTERDIZIONE LEGALE** **ART. 32 del Codice Penale**

E' una **pena accessoria** conseguente alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore ai 5 anni per reato doloso.

Preclude l'esercizio di atti patrimoniali ma non la capacità di porre in essere atti di diritto personale e familiare.

## **INABILITAZIONE**

### **ART. 415 del Codice Civile**

ART. 415 C.C. - *Persone che possono essere inabilitate*

*Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.*

*Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art. 414 (interdizione) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.*

### **PRESUPPOSTI:**

- 1) abituale o permanente infermità di mente = vizio duraturo (anche se può essere guarito), non così grave da determinare interdizione;
  - conseguente inettitudine (lieve) a provvedere ai propri interessi;
- 2) espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, anche se non vi è infermità di mente, per:
  - prodigalità = non conosce il valore del denaro, spende per motivi futili, frivoli, di vanità od ostentazione, per disprezzo o per dispetto, sperperando il patrimonio;
  - abuso di alcolici o di stupefacenti;
- 3) sordomuti o ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia, che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.

### **PROCEDURA:**

L'inabilitazione può riguardare chi ha compiuto almeno il 17° anno di età.

L'istanza di inabilitazione va avanzata con ricorso al Tribunale (art. 712 c.p.c.). Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il 4° grado e degli affini entro il 2° grado.

**Occorre l'assistenza di un avvocato** (differenza essenziale rispetto all'AdS).

Il Tribunale comunica il ricorso al P.M. la cui partecipazione è obbligatoria.

Il Giudice deve accertarsi personalmente dell'esistenza della malattia e deve procedere all'esame personale del malato.

Durante il procedimento il Giudice può nominare un curatore provvisorio.

Dopo la sentenza di inabilitazione emessa dal Tribunale, il GT nomina il curatore.

La sentenza di inabilitazione viene annotata nel registro delle nascite dell'inabilitato.

### **EFFETTI:**

L'inabilitazione comporta la parziale perdita della capacità di agire dell'inabilitato.

L'inabilitato compie da solo gli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione gli occorre l'autorizzazione del GT ed il consenso del curatore.

Per atti di disposizione del patrimonio importanti occorre l'autorizzazione del Tribunale, sentito il GT, e il consenso del curatore.

La nuova legge prevede la possibilità che il giudice permetta all'inabilitato di compiere alcuni specifici atti di straordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore.

### **POTERI DEL CURATORE:**

Il curatore integra la volontà dell'inabilitato nei soli atti patrimoniali.

Il curatore assiste l'inabilitato per la riscossione di capitali (che dovranno avere idoneo impiego) e per stare in giudizio. Dà il proprio consenso per il compimento di alcuni atti.

### **CHI PUO' ESSERE NOMINATO CURATORE:**

Nell'ordine:

- persona designata dallo stesso interessato (vedi art. 408 c.c.)
- coniuge non separato legalmente
- persona stabilmente convivente
- padre o madre
- figlio/a
- fratello o sorella
- parente entro il 4° grado
- altro soggetto designato dal genitore superstite
- altro soggetto ritenuto idoneo dal GT (anche persone giuridiche, nella figura del legale rappresentante o di un suo delegato. Esempio: Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, Enti vari)

## LEGGE 9 GENNAIO 2004, N.6

### L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La riforma del Codice Civile che introduce l'istituto dell'Amministratore di Sostegno (AdS) trova la sua origine nel progetto di studio avviato negli anni '80 sotto la supervisione del prof. Paolo Cendon (Università di Trieste).

Il progetto di riforma si sintetizza nella:

- ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di assicurare la protezione dell'infermo e quella di garantirgli una sfera di autonomia e libertà;
- previsione di un meccanismo elastico, in grado di adattarsi, di volta in volta, alle concrete peculiarità del caso.

Molte erano le critiche emerse sull'applicazione di interdizione ed inabilitazione.

Innanzitutto le famiglie dei disabili non gradiscono un provvedimento che determina la perdita completa della capacità di agire dell'assistito e l'impossibilità che ne consegue di compiere qualsiasi atto della vita quotidiana.

Altrettanto criticata è la disposizione dell'art. 713 c.p.c. secondo la quale il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza per l'interdizione devono essere notificati a tutti i parenti fino al 4° grado ed agli affini fino al 2°.

Ancora, la complessità della procedura era tale da determinare tempi molto lunghi e cospicui oneri economici per l'interessato che doveva rivolgersi ad un legale.

La nuova procedura dell'amministratore vuole evitare il ricorso all'assistenza di un legale per lo svolgimento del procedimento.

### I PUNTI DI FORZA DELLA LEGGE N. 6/2004

- 1) Si tratta di una forma di assistenza e **tutela mirata** alle specifiche esigenze dell'assistito, attuata con un provvedimento personalizzato.
- 2) E' una procedura potenzialmente **rapida** (60 gg).
- 3) L'incarico di Amministratore di sostegno è **gratuito** ed affidato preferibilmente a familiari, tra i quali il/la convivente. Non serve l'assistenza di un legale.
- 4) Viene valorizzato il ruolo dei **Servizi sociali**, includendoli tra i possibili promotori dell'istituto.

### FINALITÀ DELLA LEGGE

#### ARTICOLO 1 della Legge n. 6/2004

*La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.*



**LEGGE 9 GENNAIO 2004, N.6****ANALISI DEGLI ARTICOLI****ARTICOLO 404 del codice civile**

(Amministrazione di sostegno)

*La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.*

**COMMENTO**

Il beneficiario dell'istituto è la persona che si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una:

- infermità fisica o psichica;
- menomazione fisica o psichica.

Occorre un **accertamento sanitario** della menomazione (anche solo sensoriale) o dell'infermità.

La casistica può ricomprendere, ad esempio:

- malati mentali
- insufficienza mentale
- cerebrolesi
- autistici
- sindrome di Down
- anziani con grave demenza senile
- alcolisti
- tossicodipendenti
- soggetti colpiti da ictus

Il progetto predisposto dal Senato menzionava espressamente anche gli anziani tra i destinatari dell'istituto. Tale menzione è stata eliminata dalla Camera, in quanto ritenuta inopportuna a causa della negativa equiparazione tra vecchiaia e malattia.

**ARTICOLO 405 del codice civile**

(Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).

*Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.*

*Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.*

*Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.*

*Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.*

*Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:*

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;*
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;*
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;*
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;*
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;*
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.*

*Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.*

*Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.*

*Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.*

## **COMMENTO**

**COMMA 1:** diversamente dall'interdizione ed inabilitazione, qui si prevede un termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale il GT deve provvedere ad adottare il decreto di nomina dell'AdS.

Il decreto di nomina va motivato ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dai successivi tempi di notifica [salvo il caso del minore, per il quale il decreto diventa esecutivo al compimento della maggiore età (comma 2)].

**COMMA 3:** può essere nominato un AdS anche per soggetti già interdetti o inabilitati. Il decreto, però, diventa esecutivo solo al momento della pubblicazione del provvedimento di revoca dell'interdizione o inabilitazione. Nelle more della pubblicazione il GT può disporre provvedimenti urgenti e nominare un AdS provvisorio.

**COMMA 4:** dall'elencazione puntuale del contenuto del decreto di nomina dell'AdS si desume che quest'ultimo può svolgere due funzioni distinte:

- **sostituire** il beneficiario nell'adempimento di determinati atti, agendo in suo nome e conto;
- **affiancare** e assistere il beneficiario nell'adempimento di determinati atti.

Sarà il decreto a definire per quali atti è necessaria l'una o l'altra di queste funzioni.

Il GT definisce un **limite massimo di spese** che l'AdS può sostenere e fissa la periodicità con cui quest'ultimo dovrà **rendere conto** della propria attività e della situazione del beneficiario.

**COMMA 5:** è prevista la possibilità di proroga dell'incarico di AdS.

**COMMA 6:** analogamente all'interdizione ed inabilitazione, è prevista l'istituzione di un apposito **registro delle AdS** nel quale saranno indicati tutti i provvedimenti che intervengono.

Il decreto di nomina dell'AdS va comunicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del beneficiario per l'**annotazione** a margine nel Registro delle Nascite. La notizia della sottoposizione ad AdS si ritroverà nell'*estratto dell'atto di nascita* a fini di pubblicità notizia. Idem per interdizione ed inabilitazione.

## **ARTICOLO 406 del codice civile**

(Soggetti)

*Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.*

*Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.*

*I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.*

## **COMMENTO**

### **CHI PUÒ PROPORRE RICORSO PER LA NOMINA DELL'ADS:**

- interessato (anche minore, interdetto, inabilitato, interdicensi, inabilitando)
- coniuge
- persona stabilmente convivente
- parenti entro il 4° grado
- affini entro il 2° grado
- tutore
- curatore
- pubblico ministero
- responsabili dei servizi sanitari e sociali

### **COMMA 3:**

**OBBLIGO** per i responsabili (dirigenti) dei servizi sanitari e sociali di proporre al GT il ricorso per la nomina dell'AdS (o darne notizia al PM).

Presupposti:

- servizi sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona interessata;
- siano a conoscenza di fatti che rendano opportuna la nomina dell'AdS.

**ARTICOLO 407 del codice civile**

(Procedimento)

*Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.*

*Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.*

*Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.*

*Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.*

*In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.*

**COMMENTO**

**CONTENUTI DEL RICORSO** per la nomina dell'AdS:

- generalità del beneficiario
- dimora abituale (residenza ed eventuale domicilio)
- motivi del ricorso = dettagliata relazione che illustri:
  - o le condizioni di vita del soggetto
  - o gli aspetti critici che rendono opportuna la nomina di un AdS
  - o gli atti per i quali si ritiene opportuno che il soggetto sia sostituito o affiancato dall'AdS
  - o tutte le altre informazioni che si ritengono utili per il GT
- nome e domicilio del coniuge, discendenti e ascendenti (entro il 4° grado), fratelli e sorelle, conviventi dell'interessato (se conosciuti).

**PROCEDURA**

A seguito del ricorso il Giudice Tutelare:

- sente personalmente l'interessato (se occorre lo raggiunge)
- tiene conto, se possibile, delle richieste dell'interessato
- sente il ricorrente
- assume tutte le informazioni necessarie
- dispone accertamenti medici o altro se necessario
- sente il PM
- decide con decreto motivato.

**COMMA 4:**

Il GT può sempre **modificare o integrare**, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'AdS, per mantenere la tutela conforme alle esigenze del beneficiario ed aggiornata alle mutevoli condizioni.

## **ARTICOLO 408 del codice civile**

(Scelta dell'amministratore di sostegno)

*La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.*

*Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.*

*Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.*

*Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.*

## **COMMENTO**

### **SCELTA DELL'AdS**

La scelta avviene "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario".

La nomina può essere **revocata** dal GT con decreto in ogni momento.

### **INCOMPATIBILITA'**

Non possono ricoprire funzioni di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Quindi nessun operatore o dirigente (o amministratore) dei Servizi Sociali può essere nominato AdS di un soggetto che sia seguito o che sia a carico del Comune.

Nemmeno gli operatori o dirigenti delle case di riposo, pubbliche o private, possono essere nominati AdS di soggetti ivi ricoverati.

### **CHI PUO' ESSERE NOMINATO AdS**

- persona designata dallo stesso interessato (vedi sotto modalità di designazione)
- coniuge non separato legalmente
- persona stabilmente convivente
- padre o madre
- figlio
- fratello o sorella
- parente entro il 4° grado
- altro soggetto designato dal genitore superstite (con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata)

- altro soggetto ritenuto idoneo dal GT (anche **persone giuridiche**, nella figura del legale rappresentante o di un suo delegato con atto depositato presso il GT. Esempio: Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, Enti vari)

#### **MODALITÀ DI DESIGNAZIONE** da parte dell'interessato

L'interessato, al momento della designazione, deve essere nella pienezza della propria capacità di intendere e volere (l'istanza di annullamento della designazione per incapacità naturale è ammessa quando ne derivi un grave pregiudizio per l'autore e deve essere presentata dagli interessati entro 5 anni).

La designazione va fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Solo se non c'è stata designazione dell'interessato o se ricorrano gravi motivi (da indicare nel decreto) tali da non rendere opportuna la nomina del soggetto designato dall'interessato, il GT può nominare un soggetto diverso scelto a preferenza e nell'ordine tra quelli prima elencati.

### **ARTICOLO 409 del codice civile**

(Effetti dell'amministrazione di sostegno)

*Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.*

*Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.*

### **COMMENTO**

La capacità di agire del beneficiario subisce una parziale limitazione solo per gli atti previsti nel decreto del GT.

Per tali atti il GT può decidere:

- se affidarli esclusivamente all'AdS come rappresentante (in nome e per conto) del beneficiario
- se disporre l'esercizio congiunto (cioè l'AdS affianca il beneficiario nel compimento di tali atti)

Il GT non può, in nessun caso, impedire al beneficiario di compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, cioè quegli atti di gestione minuta della quotidianità.

### **ARTICOLO 410 del codice civile**

(Doveri dell'amministratore di sostegno)

*Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.*

*L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.*

*In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.*

*L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.*

## COMMENTO

**COMMA 1:** l'AdS deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

**COMMA 2:** l'AdS deve informare il beneficiario degli atti che intende compiere (in sua rappresentanza) ed in caso di dissenso (anche per gli atti ad attuazione congiunta) dovrà informare il GT.

Il GT, anche su istanza del beneficiario, del PM, o degli altri soggetti legittimati al ricorso (art. 406), adotta i provvedimenti opportuni per risolvere i contrasti tra beneficiario e AdS o la negligenza di quest'ultimo.

Quindi gli operatori dei Servizi Sociali dovranno segnalare al GT eventuali contrasti o inadempimenti dell'AdS.

### **COMMA 3: DURATA DELL'INCARICO DI AdS**

La durata dell'incarico di AdS è decisa dal GT nel decreto di nomina e può essere a tempo indeterminato. Tale durata può essere prorogata (art. 405 c.5).

L'AdS può rifiutarsi di continuare l'incarico oltre i 10 anni.

Non possono rifiutarsi di continuare l'incarico oltre i 10 anni, e quindi l'incarico è a tempo indeterminato:

- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- gli ascendenti
- i discendenti
- 

## **ARTICOLO 411 del codice civile**

(Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)

*Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.*

*All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.*

*Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.*

*Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.*

## COMMENTO

**COMMA 1:** Altre norme applicabili, in quanto compatibili:

- art. 349: giuramento del tutore
- art. 350: incapacità all'ufficio tutelare

- art. 351: dispensa dall'ufficio tutelare
- art. 352: dispensa su domanda dall'ufficio tutelare
- art. 353: domanda di dispensa
- art. 374: atti per i quali necessita autorizzazione del GT
- art. 375: atti per i quali necessita autorizzazione Tribunale
- art. 376: modalità di vendita dei beni
- art. 377: atti compiuti senza l'osservanza delle norme citate
- art. 378: atti vietati al tutore e al protutore
- art. 379: gratuità della tutela
- art. 380: contabilità dell'amministrazione
- art. 381: cauzione che può essere chiesta al tutore
- art. 382: responsabilità di tutore e protutore
- art. 383: esonero dall'ufficio di tutore
- art. 384: rimozione e sospensione del tutore
- art. 385: conto finale alla cessazione del tutore
- art. 386: approvazione del conto finale del tutore
- art. 387: prescrizione delle azioni relative alla tutela
- art. 388: divieto di convenzioni prima approvazione conto
- art. 596: incapacità di ricevere per testamento del tutore
- art. 599: nullità testamento a favore interposte persone
- art. 779: donazione a favore del tutore e protutore

Di particolare importanza sono le disposizioni degli articoli 374 e 375 del codice civile, relativi agli **atti** che non possono essere compiuti senza specifica autorizzazione del GT. Si deve ritenere che nel decreto di nomina sarà il GT stesso a definire quali di questi atti possano essere posti in essere dall'AdS senza altra autorizzazione, in quanto si tratta di un provvedimento che precisa atto per atto quali sono i poteri e le funzioni dell'AdS.

**Per tutto quanto non è scritto nel decreto il beneficiario manterrà la propria capacità di agire.**

L'AdS non è tenuto a fare l'inventario dei beni del beneficiario. Deve comunque presentare il proprio **conto annuale** della gestione ed il conto finale al termine dell'incarico.

L'AdS viene **periodicamente sentito** dal GT sulla situazione personale e sociale del beneficiario (art. 405, comma 4, n.6).

L'esercizio della funzione di AdS è **gratuito**, ma il GT disporrà in genere l'**indennizzo** delle spese da questi sostenute per lo svolgimento dell'amministrazione.

Si deve ritenere applicabile all'AdS anche la norma dell'art. 344, c.2 del codice civile, secondo cui *"il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni"*.

#### **COMMA 4: NORMA DI CHIUSURA**

Il legislatore lascia al GT la possibilità di applicare all'AdS determinati effetti, limitazioni o decadenze previste per l'interdizione o inabilitazione. Tale estensione dovrà, in ogni caso, trovare fondamento nella necessità di tutelare l'interesse del beneficiario.



L'applicazione di tali misure dovrà essere espressamente prevista nel decreto motivato di nomina dell'AdS o in un successivo decreto integrativo.

Come sappiamo, infatti, il GT può in ogni momento modificare le disposizioni impartite, aumentando o diminuendo le funzioni dell'AdS.

## **ARTICOLO 412 del codice civile**

(Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)

*Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.*

*Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.*

*Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.*

## **COMMENTO**

**COMMA 1:** annullabilità degli atti compiuti dall'AdS in violazione della legge o che eccedono le funzioni attribuitegli, su istanza di:

- AdS stesso
- PM
- beneficiario
- eredi ed aventi causa del beneficiario

**COMMA 2:** annullabilità degli atti compiuti dal beneficiario in violazione della legge o delle disposizioni impartite dal GT, su istanza di:

- AdS
- beneficiario stesso
- eredi ed aventi causa del beneficiario

**COMMA 3:** azioni relative si prescrivono in 5 anni da fine AdS

## **ARTICOLO 413 del codice civile**

(Revoca dell'amministrazione di sostegno)

*Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.*

*L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.*

*Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.*

*Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi*

*provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.*

## COMMENTO

**COMMA 1:** l'istanza motivata di revoca dell'AdS può essere avanzata da:

- AdS
- PM
- beneficiario
- altri soggetti legittimati al ricorso ex art. 406 c.c. (tra cui i responsabili dei Servizi Sociali)

**COMMA 4:** il GT può procedere anche **d'ufficio** quando verifichi che l'AdS è inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario.

In tale ipotesi può chiedere al PM di avviare l'iter per l'interdizione o inabilitazione.

L'AdS in tale ultimo caso cessa con la nomina del tutore o curatore, anche provvisorio.

## ALTRE NORME INTRODOTTE IN MATERIA

**ART. 44** delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

*Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.*

**ART. 46-BIS** delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

*Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

Si stabilisce il principio della **GRATUITA'** della procedura, per venire incontro alle critiche di eccessiva onerosità.

Vale sia per l'AdS che per l'interdizione ed inabilitazione.

**ART. 47** delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

*Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.*

**ART. 49 bis** delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

*Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:*

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;*
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;*
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;*
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.*

**ART. 720-bis DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

*(Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)*

*Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.*

*Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.*

*Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.*

**ART. 43 LEGGE N. 218/1995 (Riforma del diritto internazionale privato)**

*(Protezione dei maggiori d'età)*

*I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori d'età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.*

L'istituto dell'amministratore di sostegno è applicabile agli **STRANIERI** solo in via provvisoria e per motivi d'urgenza al fine di proteggere la persona o i suoi beni.

Questa norma cambierà con l'attuazione della convenzione dell'Aia del 13/01/2000 sulla protezione internazionale degli adulti.

## NOTE DI GIURISPRUDENZA

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 18 DICEMBRE 1989, N. 5652

L'incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall'art. 414 c.c., al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medici).

*Nota: nel decreto di nomina il GT può incaricare l'AdS di disporre il ricovero del beneficiario qualora sia già chiaro che quest'ultimo si opporrà a scapito della sua salute. Tale orientamento è confermato sia dai lavori preparatori della Legge 6/2004, sia dal testo dell'art. 411, u.c., c.c. che ammette l'applicazione all'AdS di norme proprie della tutela. Si tratta, in ogni caso, di un'applicazione limite, in quanto produce una notevole limitazione della capacità di agire del beneficiario e si intreccia con la disciplina dei TSO. Per avere maggiori garanzie occorrerà attendere l'orientamento giurisprudenziale*

### CASSAZIONE CIVILE, 20 NOVEMBRE 1985, N. 5709

L'interdizione e l'inabilitazione, ai sensi degli articoli 414 e 415 c.c., postulano un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi; le suddette interdizione od inabilitazione, pertanto, non possono essere pronunciate in presenza di malattie psichiche, pure se persistenti nel tempo, che comportino **episodi di squilibrio**, e quindi di compromissione di quella capacità, solo **momentanei**, fra lunghi periodi di equilibrio, senza che possa spiegare in proposito rilevanza un mero pericolo di ricadute (e salva restando, per gli atti che vengano compiuti nel corso di tali episodi, la diversa tutela di cui all'art. 428 c.c.).

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ.I, 19 NOVEMBRE 1986, N. 6805

La **prodigalità**, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi art. 415, 2° comma, c. c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di **libera scelta di vita**, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare); ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore, quando risponda a **finalità aventi un proprio intrinseco valore** (nella specie: aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione).

## LA PROCEDURA IN SINTESI

### FASE DEL RICORSO

1. Verifica dell'opportunità di nominare un AdS per un soggetto infermo o menomato.
2. Uno dei soggetti legittimati (art. 406 c.c.) predispone una dettagliata **relazione** indicante lo stato dell'interessato, l'evoluzione della situazione nel tempo, le condizioni socio-economiche del soggetto. Prepara tutta la **documentazione medica** disponibile.
3. Il soggetto legittimato predispone il **ricorso** con tutti i dati raccolti e necessari (art. 407 c.c.) e lo deposita alla cancelleria del Giudice tutelare presso il Tribunale competente.

### FASE DELL'ISTRUTTORIA

4. A seguito del ricorso il **Giudice Tutelare**:
  - sente personalmente l'interessato (se occorre lo raggiunge) e tiene conto, se possibile, delle sue richieste
  - sente il ricorrente
  - assume tutte le informazioni necessarie e dispone accertamenti medici o altro
  - dispone eventuali provvedimenti urgenti
  - sente il PM
  - decide con decreto motivato.

### FASE DEL DECRETO

5. Il **decreto di nomina** contiene tra l'altro:
  - l'indicazione esatta di tutto quello che l'Ads può e deve fare. Il beneficiario rimane capace di compiere tutti gli atti non indicati nel decreto.
  - la durata dell'incarico;
  - il limite massimo di spesa che l'Ads può fare;
  - ogni quanto l'Ads deve fare il proprio rendiconto al GT.
6. L'Ads presta **giuramento**.
7. Il decreto viene **annotato** nell'apposito registro delle Ads tenuto presso la cancelleria e nell'atto di nascita del beneficiario.

### FASE DELL'AMMINISTRAZIONE

8. L'Ads **informa** il beneficiario degli atti che intende compiere di volta in volta.
9. L'Ads **compie** tutti gli atti previsti con la diligenza del buon padre di famiglia.
10. L'Ads presenta il **rendiconto** periodico al GT.
11. In caso di **contrast** con il beneficiario l'Ads avvisa il GT.

### FASE DELLA CESSAZIONE O REVOCA

12. Alla cessazione dell'incarico o in caso di revoca l'Ads presenta il **conto finale**.

## MODELLI

### MODELLO DI RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Al Sig. Giudice Tutelare  
del Tribunale di VICENZA

**OGGETTO:** Ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno ex art. 406 c.c.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
ed attualmente domiciliato presso \_\_\_\_\_,

### PREMESSO

a) che il predetto sig. \_\_\_\_\_ si trova  
nell'impossibilità parziale/totale, temporanea/permanente di provvedere ai propri  
interessi essendo affetto da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

come risulta dalla documentazione medica che si allega;

b) che le condizioni di vita del predetto sig. \_\_\_\_\_ sono  
le seguenti (breve indicazione della situazione sociale ed economica del beneficiario, indicando gli studi  
compiuti, l'eventuale lavoro svolto, la situazione patrimoniale e ogni altro elemento ritenuto utile): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

c) che si rende necessario, pertanto, provvedere alla nomina di un amministratore di  
sostegno che possa rappresentare e/o assistere il predetto signor  
\_\_\_\_\_ nel compimento degli atti di seguito precisati:



**Associazione di volontariato O.n.l.u.s.  
per il sostegno alla persona in condizioni di disagio**

- riscossione della pensione mensile di € \_\_\_\_\_ rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l'ufficio pagatore;
- utilizzo dell'intera predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni ed eventuale deposito della differenza presso \_\_\_\_\_;
- presentazione di istanze ad Uffici postali e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
- presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
- (altro) \_\_\_\_\_;

d) che i prossimi congiunti del beneficiario sono (indicare nome e indirizzo se conosciuti):

- coniuge \_\_\_\_\_
- convivente \_\_\_\_\_
- figli \_\_\_\_\_
- genitori \_\_\_\_\_
- fratelli e sorelle \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che venga nominato un'amministratore di sostegno per il predetto sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e lo propone nella persona del sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ del beneficiario.  
Vicenza, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

- 1) fotocopia della carta d'identità del beneficiario;
- 2) certificato di stato di famiglia del beneficiario;
- 3) fotocopia dei certificati e referti medici;
- 4) fotocopia del contratto di conto corrente bancario (se serve);
- 5) fotocopia del libretto della pensione (se serve);
- 6) altro...



**Associazione di volontariato O.n.l.u.s.  
per il sostegno alla persona in condizioni di disagio**

**MODELLO DI RELAZIONE PERIODICA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Al Sig. Giudice Tutelare  
del Tribunale di VICENZA

**OGGETTO:** relazione periodica dell'Amministratore di sostegno  
ai sensi dell'art. 405, comma 1, punto 6) del codice civile.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
nominato Amministratore di sostegno a favore del Sig. \_\_\_\_\_  
con decreto del Giudice Tutelare di Vicenza n. \_\_\_\_\_ emesso in data \_\_\_\_\_,  
in ottemperanza ai propri doveri sottopone alla S.V. la

**RELAZIONE**

circa l'attività svolta nel periodo intercorrente tra il mese di \_\_\_\_\_ dell'anno  
\_\_\_\_\_ ed il mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, e circa le  
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Nota**

*Nel testo l'Amministratore dovrà indicare quali sono stati i bisogni prospettati dal beneficiario, come egli abbia dato risposte agli stessi con riguardo all'interesse dello stesso.*

*Dovrà evidenziare lo stato psicologico del beneficiario, la situazione di benessere o di malessere riscontrate, gli eventuali conflitti tra le richieste del beneficiario e le risposte dell'Amministratore.*

*In caso di conflitto insanabile, ove non abbia già inoltrato tempestiva istanza al Giudice Tutelare, l'Amministratore deve prospettare i termini del conflitto, chiedendo al Giudice di fornire elementi o i termini della soluzione.*

*L'Amministratore deve, inoltre, presentare un rendiconto degli introiti economici del beneficiario e delle spese sostenute da lui e dall'Amministratore.*

*In tale Relazione si può anche richiedere al Giudice Tutelare l'innalzamento dei limiti di spesa periodica, o il prolungamento o l'abbreviazione dei termini temporali per relazionare, fornendone le motivazioni.*



## NORMATIVA

### LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6

L. 9 gennaio 2004, n. 6.

**Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli *articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile* in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.**

-----  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 2004, n. 14.

#### Capo I - Finalità della legge

1. 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

#### Capo II - Modifiche al codice civile

2. 1. <sup>(2)</sup>.

-----  
(2) Sostituisce la rubrica del *titolo XII del libro primo del codice civile*.

3. 1. <sup>(3)</sup>.

2. All'*articolo 388 del codice civile* le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'*articolo 408 del codice civile*, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

-----  
(3) Premette il Capo I, comprendente gli *articoli da 404 a 413, nel titolo XII del libro primo del codice civile*.

4. 1. <sup>(4)</sup>.

2. <sup>(5)</sup>.

-----  
(4) Aggiunge l'intitolazione *Capo II nel titolo XII del libro primo del codice civile*.

(5) Sostituisce l'*art. 414 del codice civile*.

5. 1. Nel primo comma dell'*articolo 417 del codice civile*, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

6. 1. <sup>(6)</sup>.

-----  
(6) Aggiunge un comma all'*art. 418 del codice civile*.

7. 1. <sup>(7)</sup>.

-----  
(7) Sostituisce il terzo comma dell'art. 424 del codice civile.

8. 1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

9. 1. <sup>(8)</sup>.

-----  
(8) Premette un comma al primo comma dell'art. 427 del codice civile.

10. 1. <sup>(9)</sup>.

-----  
(9) Aggiunge un comma all'art. 429 del codice civile.

11. 1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

### **Capo III - Norme di attuazione, di coordinamento e finali**

12. 1. <sup>(10)</sup>.

-----  
(10) Sostituisce l'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

13. 1. <sup>(11)</sup>.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-----  
(11) Aggiunge l'art. 46-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

14. 1. <sup>(12)</sup>.

-----  
(12) Sostituisce l'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

15. 1. <sup>(13)</sup>.

-----  
(13) Aggiunge l'art. 49-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

16. 1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

**17. 1.** Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. <sup>(14)</sup>.

-----

(14) Aggiunge l'art. 720-bis al codice di procedura civile.

**18. 1.** All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. <sup>(15)</sup>.

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

-----

(15) Sostituisce la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 24, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

**19. 1.** Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

-----

**20. 1.** La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**CODICE CIVILE (ESTRATTO)****349. Giuramento del tutore.**

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [c.c. 353].

**350. Incapacità all'ufficio tutelare.**

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [c.p. 541]:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà <sup>(1)</sup> [c.c. 348];
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà <sup>(2)</sup> [c.p. 32, 34] o nella decadenza [c.c. 330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [c.c. 384];
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dell'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

<sup>(2)</sup> Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dell'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

<sup>(3)</sup> Vedi gli artt. 50 e 142 L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267.) La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 57 (Gazz. Uff. 22 aprile 1970, n. 102), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del numero 5) del presente articolo, in riferimento all'art. 30 Cost., commi primo e terzo.

**351. Dispensa dall'ufficio tutelare.**

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia] <sup>(1)</sup>;
- 2) il Presidente del Consiglio dei ministri <sup>(2)</sup>;
- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i Presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i ministri segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare [c.c. 344] che non intendono valersi della dispensa.

-----  
 <sup>(1)</sup> La disposizione deve ritenersi abrogata a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

<sup>(2)</sup> Testo così modificato per effetto dell'art. 92 e seguenti della Costituzione, nonché dell'articolo unico, R.D.L. 16 maggio 1944, n. 136.

### **352. Dispensa su domanda.**

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [c.c. 353] dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente  <sup>(1)</sup>;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) [le donne]  <sup>(2)</sup>;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica  <sup>(3)</sup> o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

-----  
 <sup>(1)</sup> La qualifica di grande ufficiale dello Stato risulta dall'art. 4, R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210, sull'ordine delle precedenze a corte e nelle funzioni pubbliche.

<sup>(2)</sup> Numero abrogato dall'art. 161, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

<sup>(3)</sup> Testo così modificato per effetto della mutata forma istituzionale dello Stato.

### **353. Domanda di dispensa.**

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento [c.c. 349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [c.c. 360].

**374. Autorizzazione del giudice tutelare.**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare [*disp. att. c.c. 43; c.c. 344, 377*]:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche [*c.c. 2883, 2885*] o allo svincolo di pegni [*c.c. 2794*], assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio [*c.c. 320*];
- 3) accettare eredità [*c.c. 471*] o rinunciarvi [*c.c. 519*], accettare donazioni [*c.c. 793*] o legati [*c.c. 668, 671*] soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio [*c.c. 1572*] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto [*c.c. 1171, 1172*], di azioni possessorie [*c.c. 1168*] o di sfratto [*c.p.c. 657*] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

**375. Autorizzazione del tribunale.**

Il tutore non può [*c.c. 377*] senza l'autorizzazione del tribunale [*c.p.c. 732*]:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [*c.c. 820*];
- 2) costituire pegni [*c.c. 2784*] o ipoteche [*c.c. 2808*];
- 3) procedere a divisioni [*c.c. 713, 1111*] o promuovere i relativi giudizi [*c.p.c. 784*];
- 4) fare compromessi [*c.p.c. 806*] e transazioni [*c.c. 1966*] o accettare concordati <sup>(1)</sup>.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

-----

<sup>(1)</sup> Vedi gli artt. 127 e 128, L. fall. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267.*)

**376. Vendita di beni.**

Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale [*disp. att. c.c. 38*] determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [*c.p.c. 733, 734*].

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [*c.c. 375, 377*].

**377. Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.**

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [*c.c. 428, 1425, 1441*].

**378. Atti vietati al tutore e al protutore.**

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [c.c. 599] dei beni e dei diritti del minore [c.c. 1471, n. 3].

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare [c.c. 344, 1571].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [c.c. 387, 1425, 1441].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [c.c. 1260, 1261].

### **379. Gratuità della tutela.**

L'ufficio tutelare è gratuito [c.c. 381].

Il giudice tutelare [c.c. 344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [c.c. 360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate [disp. att. c.c. 43; c.c. 357].

### **380. Contabilità dell'amministrazione.**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare [disp. att. c.c. 46].

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore [c.c. 360, 385].

### **381. Cauzione.**

Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità [c.c. 357]. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

### **382. Responsabilità del tutore e del protutore.**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 384]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [c.c. 357, 1176].

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio [c.c. 360, 2941, n. 3].

### **383. Esonero dall'ufficio.**

Il giudice tutelare [c.c. 344] può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [c.c. 389].

### **384. Rimozione e sospensione del tutore.**

Il giudice tutelare [c.c. 344] può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [c.c. 350, nn. 4 e 5, 368, 382, 402].

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni [c.c. 389].

### **385. Conto finale.**

Il tutore che cessa dalle funzioni [c.c. 383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare [c.c. 295, 380; c.p.c. 263]. Questi può concedere una proroga [disp. att. c.c. 46; c.c. 2941, n. 3].

### **386. Approvazione del conto.**

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato [c.c. 390], ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [c.c. 387, 388, 596].

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [c.c. 295]; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [disp. att. c.c. 38, 43, 45].

### **387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.**

Le azioni del minore contro il tutore [c.c. 378, 382] e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [c.c. 2941, n. 3] in cinque anni dal compimento della maggiore età [c.c. 2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [c.c. 386, 596].

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [c.c. 2946].

### **388. Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.**

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela [c.c. 386, 596, 779] <sup>(1)</sup>.

La convenzione può essere annullata [c.c. 1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela».



#### 404. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare [c.c. 344] del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. La rubrica del titolo XII precedentemente in vigore era posta prima dell'articolo 414 e così disponeva: «Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione».

<sup>(2)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(3)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

#### 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario <sup>(1)</sup>;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno <sup>(2)</sup>;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

<sup>(3)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **406. Soggetti.**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **407. Procedimento.**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **408. Scelta dell'amministratore di sostegno.**

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **409. Effetti dell'amministrazione di sostegno.**

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

#### **410. Doveri dell'amministratore di sostegno.**

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.**

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

**412.** Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

**413.** Revoca dell'amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadeguata a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione  .

-----  
 <sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

<sup>(2)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **414. Persone che possono essere interdette.**

Il maggiore di età [c.c. 2] e il minore emancipato [c.c. 390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [disp. att. c.c. 40; c.p.c. 712] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione  <sup>(2)</sup>.

-----  
 <sup>(1)</sup> Intitolazione aggiunta dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Vedi, anche, la L. 27 giugno 1909, n. 640 di esecuzione alle tre convenzioni internazionali sulla procedura civile, conclusa all'Aja il 17 luglio 1905 fra Italia e vari Stati d'Europa, e il R.D. 16 agosto 1909, n. 615, recante il regolamento sui manicomi e sugli alienati. Il testo del presente articolo in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente: «414. Persone che devono essere interdette. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.».

#### **415. Persone che possono essere inabilite.**

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione [c.c. 414], può essere inabilitato [c.c. 417].

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi [c.c. 429, 432; c.p.c. 712]  <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> L'art. 1, L. 3 febbraio 1975, n. 18, recante provvedimenti a favore dei ciechi, così dispone: «La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile».

#### **416. Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.**

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età [c.c. 2, 102]. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore [disp. att. c.c. 40] <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> L'art. 1, L. 3 febbraio 1975, n. 18, recante provvedimenti a favore dei ciechi, così dispone: «La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile». Vedi, anche, la L. 14 febbraio 1904, n. 36, recante disposizioni sui manicomi e sugli alienati ed il relativo regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615; la L. 27 giugno 1909, n. 640, di esecuzione alle tre convenzioni internazionali sulla procedura civile, conclusa all'Aja il 17 luglio 1905 fra l'Italia e vari Stati d'Europa.

#### **417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.**

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse [c.c. 85, 166; c.p.c. 712] dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado [c.c. 76], dagli affini entro il secondo grado [c.c. 78] dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c. 69] <sup>(1)</sup>.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà <sup>(2)</sup> o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712].

-----  
<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 5, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: « L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero».

<sup>(2)</sup> Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

#### **418. Poteri dell'autorità giudiziaria.**

Promosso il giudizio di interdizione [c.p.c. 712], può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [c.c. 432].

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione [c.c. 414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria [disp. att. c.c. 40; c.p.c. 713, 714].

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

#### **419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.**

Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.p.c. 713].

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [c.p.c. 61]. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [c.c. 422, 423, 427; c.p.c. 717, 719].

#### **420. Internamento definitivo in manicomio.**

[La nomina del tutore provvisorio [c.c. 419] può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico ministero] [c.p.c. 717] <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180, recante accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

#### **421. Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.**

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza [c.c. 427], salvo il caso previsto dall'articolo 416 [c.c. 431, 776; c.p.c. 718].

#### **422. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.**

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [c.c. 419; c.p.c. 324] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

#### **423. Pubblicità.**



Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [c.c. 419] e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [disp. att. c.c. 48] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi sull'ordinamento dello stato civile, l'art. 49, *D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396*, e la *L. 14 aprile 1982, n. 164*, recante norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

#### **424. Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.** <sup>(1)</sup>

Le disposizioni sulla tutela dei minori [c.c. 343] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [c.c. 392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti [c.c. 45, 90, 102, 166, 273, 701, 774, 1471, n. 3, 2198] e alla curatela degli inabilitati [preleggi 21; c.c. 1190; disp. att. c.c. 100] <sup>(2)</sup>.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma *dell'articolo 419*. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare [c.c. 344] individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati *nell'articolo 408* <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi, gli artt. 33, 34 e 35 *L. 23 dicembre 1978, n. 833*, d'istituzione del servizio sanitario nazionale.

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, l'art. 9, L. camb. (*R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669*); e l'art. 12, L. ass. (*R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736*.)

<sup>(3)</sup> Comma così sostituito dall'art. 7, *L. 9 gennaio 2004, n. 6*, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 9, L. camb. (*R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669*); e l'art. 12, L. ass. (*R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736*.) Il testo del presente comma, in vigore prima della suddetta sostituzione, era il seguente: «Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata».

#### **425. Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.**

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [c.c. 2195, 2198] soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [disp. att. c.c. 38, 43, 45; c.c. 344]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [c.c. 2203; disp. att. c.c. 100].

#### **426. Durata dell'ufficio.**

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 8, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti».

#### **427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.**

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore <sup>(1)</sup>.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [c.c. 423] possono essere annullati [c.c. 1425] su istanza del tutore, dell'interdetto [c.c. 1190] o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [c.c. 419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [c.c. 374] fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione [c.c. 776] <sup>(2)</sup>.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma così premesso dall'art. 9, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> Vedi l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.)

#### **428. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.**

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati [c.c. 775, 1425] su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa [c.c. 377, 799], se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge [c.c. 120, 591, n. 3].

#### **429. Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.**

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate [c.c. 266, 432, 2942, n. 1] su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76] o degli affini

entro il secondo grado [c.c. 78], del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero [disp. att. c.c. 42].

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui [c.c. 415]. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [c.p.c. 720].

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 10, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **430. Pubblicità.**

Alla sentenza di revoca [c.c. 431] dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.

#### **431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.**

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato [c.c. 421, 430, 1442, 2908].

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324].

#### **432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.**

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo [c.c. 415, 418, 429].

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati [c.c. 427] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324].

#### **596. Incapacità del tutore e del protutore.**

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo [c.c. 346] e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [c.c. 386, 2964], quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore [c.c. 360] <sup>(1)</sup>.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

-----  
<sup>(1)</sup> Dalla nullità deriva un diritto di accrescimento a favore degli altri coeredi ( art. 674 c.c.). Altri casi di diritto di accrescimento in caso di successione testamentaria sono i seguenti:

commorienza (art. 4 c.c.); successione in luogo di persona di cui si ignora l'esistenza (art. 70 c.c.); successione in favore di coloro cui è devoluta l'eredità in luogo di persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (art. 72 c.c.); successione in luogo del successibile colpito da indegnità (art. 463 c.c.); successione in favore degli altri eredi in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte di chi, avendo precedentemente accettato, abbia successivamente perduto il suo diritto ereditario (art. 480 c.c.); successione in favore dei figli chiamati all'eredità unitamente ai figli naturali riconosciuti o dichiarati, quando la quota spettante a questi ultimi debba essere ridotta per avere ricevuto più di quanto loro sarebbe spettato nella successione legittima (art. 592 c.c.); successione in luogo del notaio o altro ufficiale che abbia ricevuto il testamento pubblico ed in luogo dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo (art. 597 c.c.); successione in luogo di persone interposte (art. 599 c.c.); successione in favore dei coeredi ove si verifichi la condizione risolutiva nei confronti di altro coerede (art. 646 c.c.).

Per quanto riguarda il diritto di devoluzione nella successione legittima vedi l'art. 522 c.c.

### **599. Persone interposte.**

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595 <sup>(1)</sup>, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona [c.c. 323, 378, 627].

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace [c.c. 2728] <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 18-28 dicembre 1970, n. 205 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1970, n. 329), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 599, nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593. La stessa Corte, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1979, n. 353), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 599 nella parte in cui richiama l'art. 595 c.c.

<sup>(2)</sup> Dalla nullità deriva un diritto di accrescimento in favore degli altri coeredi (art. 674 c.c.). Altri casi di diritto di accrescimento in caso di successione testamentaria sono i seguenti: commorienza (art. 4 c.c.); successione in luogo di persona di cui si ignora l'esistenza (art. 70 c.c.); successione in favore di coloro cui è devoluta l'eredità in luogo di persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (art. 72 c.c.); successione in luogo del successibile colpito da indegnità (art. 463 c.c.); successione in favore degli altri eredi in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte di chi, avendo precedentemente accettato, abbia successivamente perduto il suo diritto ereditario (art. 480 c.c.); successione in favore dei figli legittimi chiamati all'eredità unitamente a figli naturali riconosciuti o dichiarati, quando la quota spettante a questi ultimi debba essere ridotta per aver ricevuto più di quanto loro sarebbe spettato sulla successione legittima (art. 592 c.c.); successione in luogo del tutore o protutore, che non siano ascendenti, discendenti, collaterali o coniuge del testatore, siccome incapaci di ricevere per testamento da parte della persona sottoposta a tutela o in caso di protutela (art. 596 c.c.); successione in luogo del notaio o altro ufficiale che abbia ricevuto il testamento pubblico ed in luogo dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo (art. 597 c.c.); successione in favore dei coeredi ove si verifichi la condizione risolutiva nei confronti di altro coerede (art. 646 c.c.).

Per quanto riguarda il diritto di devoluzione nella successione legittima vedi art. 522 c.c. La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 dicembre 1970, n. 189 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1970, n. 324), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 3 e 29 Cost.

**779.** Donazione a favore del tutore o protutore.

È nulla la donazione [c.c. 799, 1418, 1421] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [c.c. 388, 590, 1471, n. 3; CCd318/42 137].

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.

## **Disposizioni di Attuazione Transitorie del Codice Civile**

### Art. 41

[I]. I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica (1).

### Art. 42

[I]. I provvedimenti indicati nell'articolo 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'articolo 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunciati.

### Art. 43

[I]. I provvedimenti del giudice tutelare [344 c.c.] sono emessi con decreto.  
[II]. Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

### Art. 44

[I]. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario (1).

### Art. 45

[I]. La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.  
[II]. La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.  
[III]. Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

### Art. 46

[I]. Tutti gli atti della procedura della tutela [343 ss. c.c.], compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.  
[II]. Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice [400 ss. c.c.].

### Art. 46 bis

[I]. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto

dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (1).

Art. 47

[I]. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti [ 343 ss., 414 ss. c.c.], un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati [ 48-51; 400 ss., 414 ss. c.c.] ed un registro delle amministrazioni di sostegno (1) (2).

Art. 48

[I]. Nel registro delle tutele [ 47] in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:  
il giorno in cui si è aperta la tutela;  
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunciato la interdizione se trattasi di interdetti;  
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;  
le risultanze dell'inventario e del conto annuale;  
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;  
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;  
le risultanze del rendiconto definitivo [ 51].

Art. 49

[I]. Nel registro delle curatele [ 47], in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:  
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;  
il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;  
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;  
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art. 49 bis

[I]. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:  
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;  
2) le complete generalità della persona beneficiaria;  
3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;  
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno (1).

Art. 50

[I]. Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri [ 47 ss.], che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso (1).

Art. 51

[I]. Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317

bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

[II]. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione <sup>(2)</sup>.

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ESTRATTO)

### Capo II

#### Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno <sup>(1)</sup>

##### 712. Forma della domanda.

La domanda per interdizione [c.c. 414] o inabilitazione [c.c. 415] si propone con ricorso [c.c. 417; c.p.c. 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [c.c. 43; c.p.c. 9, 18].

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76], degli affini entro il secondo grado [c.c. 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 424; c.p.c. 732, 754] <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Rubrica così modificata dall'art. 17, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Per quanto riguarda le attribuzioni dell'autorità consolare in materia d'interdizione e inabilitazione vedi l'art. 31, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Per l'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi di cui al presente capo vedi l'art. 10, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il testo della rubrica del Capo II in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Dell'interdizione e dell'inabilitazione».

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, l'art. 4 n. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 778, sul servizio del casellario giudiziale.

##### 713. Provvedimenti del presidente.

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda <sup>(1)</sup>, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui [c.p.c. 715] del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 419] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

-----  
<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 luglio 1968, n. 87 (Gazz. Uff. 6 luglio 1968, n. 170), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 713, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

**714. Istruzione preliminare.**

All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 419], sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni [c.p.c. 213], esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo così modificato dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

**715. Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.**

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore [c.p.c. 713], questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova [c.p.c. 202, 232].

**716. Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.**

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [c.p.c. 75, 718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo così modificato dal R.D. 20 aprile 1942, n. 504. Si tenga, inoltre, presente che il riferimento all'art. 420 c.c. non è più operante in quanto detto articolo è stato abrogato dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari.

**717. Nomina del tutore e del curatore provvisorio.**

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato [c.p.c. 719], anche d'ufficio, con decreto [c.p.c. 135] del giudice istruttore [c.c. 419, 422, 423].

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> In virtù del n. 5 dell'art. 49, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio d'interdizione o d'inabilitazione e le sentenze d'interdizione o inabilitazione e quella di revoca, devono essere annotate in margine agli atti di nascita. Le sentenze con la quale viene pronunciata interdizione o inabilitazione, che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, devono essere iscritte nel casellario giudiziale in virtù del n. 2 del comma secondo dell'art. 4, R.D. 18 giugno 1931, n. 778, per il servizio del casellario giudiziale.

**718. Legittimazione all'impugnazione.**

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata [c.p.c. 716] da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [c.c. 417], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza [c.c. 421, 423, 424; c.p.c. 323].

**719. Termine per l'impugnazione.**



Il termine per l'impugnazione [c.p.c. 325] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [c.p.c. 285, 286] a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui [c.p.c. 717].

#### **720.** Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [c.c. 429, 430] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [c.p.c. 712-714].

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

#### **720-bis.** Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [c.c. 404] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

#### **739.** Reclami delle parti.

Contro i decreti del giudice tutelare [c.c. 344] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio [c.p.c. 737]. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio <sup>(1)</sup>.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [c.p.c. 153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [c.p.c. 741], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [c.p.c. 137] se è dato in confronto di più parti <sup>(2)</sup>.

Salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 288], non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi, anche, l'art. 5, L. 13 aprile 1988, n. 117 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

<sup>(2)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739,

secondo comma e 741 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma Cost.

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 51, L. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 31 - Prima serie speciale) ha dichiarato: a) l'illegittimità degli articoli 26 e 23, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata; b) l'illegittimità degli articoli 739 e 741 del c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. La stessa Corte, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 111 Cost.

<sup>(4)</sup> Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi gli artt. 25, 26 e 27, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.